

Responsabilità 231: interessante caso di esclusione

Cristina Petrucci - Avvocato, partner Studio Legale Salonia Associati

La **Corte di Cassazione**, con la decisione n. **31665 del 2 agosto 2024** (1), in commento, è intervenuta in materia di **responsabilità dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001** in un caso di **omicidio colposo** commesso con **violazione della disciplina antinfortunistica**, soffermandosi sul tema della colpa di organizzazione, quale requisito fondamentale dell'illecito previsto dal D.Lgs. n. 231 citato.

Fatti di causa

La vicenda trae origine dal tragico epilogo di un sequestro di quattro lavoratori italiani dipendenti di una nota società di ingegneria e costruzioni, destinati a lavorare negli impianti della società committente in territorio libico, due dei quali, venivano uccisi nel corso di un conflitto a fuoco tra i sequestratori e terzi soggetti.

In particolare, i quattro tecnici sfortunati, giunti con un volo dall'Italia in Tunisia, anziché essere trasferiti nell'impianto in Libia a mezzo di una nave messa a disposizione dalla committente, come avveniva di regola, venivano inaspettatamente trasportati via terra tramite autovettura con autista, per **decisione** dell'ultimo momento del **dirigente** nella veste di **operation manager della società appaltatrice** in Libia. Questi, infatti, pur essendo **al corrente dell'allora pericolosità** degli spostamenti all'interno del territorio libico, aveva **contravvenuto per la prima volta alla prassi adottata fino ad allora**. Peraltro, veniva accertato che i lavoratori erano stati avvisati solo all'ultimo momento del cambiamento di programma.

Purtroppo, nel corso del tragitto verso gli impianti, la vettura veniva affiancata da altre vetture i cui occupanti intimavano all'autista di fermarsi e, dopo averlo fatto scendere, fuggivano con la stessa autovettura con a bordo i quattro tecnici italiani. Dopo un periodo di prigionia in diversi rifugi, due dei quattro tecnici venivano separati dagli altri per essere condotti in un altro rifugio. Durante il tragitto, il mezzo in cui essi viaggiavano insieme ai loro sequestratori veniva attaccato da terzi soggetti che li ferivano a morte con colpi di arma da fuoco. Gli altri due tecnici riuscivano a salvarsi, scappando dal rifugio dove erano stati sequestrati e venivano, quindi, consegnati alle Autorità italiane dalle Forze di polizia libiche.

Vicenda giudiziaria

Il **Giudice di primo grado** aveva riconosciuto la responsabilità per omicidio colposo non solo in capo al dirigente, nella funzione di *operation manager* della società appaltatrice ma anche in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della stessa, atteso che questi avevano omesso di analizzare il rischio specifico e di prevedere le relative misure di prevenzione nel Documento di valutazione dei rischi, creando così le condizioni affinché la condotta dell'*operation manager* potesse attuarsi.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, il Giudice di primo grado aveva condannato la società appaltatrice alla sanzione pecuniaria di euro 150.000,00 in relazione all'illecito di cui all'art. 25-*septies* (2) con riferimento all'art. 589 c.p. (omicidio colpo-

(1) Cass. pen., sez. IV, 2 agosto 2024, n. 31665, in *One Legal*, Wolters Kluwer.

(2) Si ricorda che tale disposizione introdotta dalla Legge delega 3 agosto 2007, n. 123, art. 9 ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di

omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verificano in connessione alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.